

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025

581/2025/R/IDR

**MISURE DI COMPLETAMENTO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA
PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 637/2023/R/IDR**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1367^a riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (di seguito: direttiva 2020/2184/UE);
- la direttiva 2024/3019/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che rifonda la precedente direttiva 91/271/CEE, del 21 maggio 1991 (di seguito: direttiva 2024/3019/UE);
- il regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (di seguito: regolamento (UE) 741/2020);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" (di seguito: comunicazione COM(2012)673 final);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2025)280 final, recante "Strategia europea sulla resilienza idrica" (di seguito: comunicazione COM(2025)280 final);

- la raccomandazione (UE) 2025/1179 della Commissione del 4 giugno 2025 relativa ai principi guida dell'efficienza idrica al primo posto (di seguito: raccomandazione (UE) 2025/1179);
- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (di seguito: decisione (UE) 2022/591);
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2024/2489 dell'11 settembre 2024, relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei "per un'Europa resiliente e con una gestione intelligente delle risorse idriche";
- la decisione di esecuzione del Consiglio, del 25 novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021;
- il documento della Commissione Europea "*River basin management in a changing climate - Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive - Guidance document No. 24*" - pubblicato nel luglio 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle Funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 n. 214" (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto-legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, avente ad oggetto le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (di seguito: decreto interministeriale 350/2022);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano", come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 102/2025 (di seguito: d.lgs. 18/2023);
- il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della

scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (di seguito: decreto-legge 39/2023);

- il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico" e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 settembre 2025 recante "Adozione dello stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico" (di seguito: decreto del 16 settembre 2025);
- il "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, nonché di esecuzione del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020", approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 5 novembre 2025;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR, recante "Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità (...)";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)", come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)" (di seguito: RQTI), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori";
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, avente ad oggetto "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2022, 183/2022/R/IDR, avente ad oggetto "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019. Risultati finali" (di seguito: deliberazione 183/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, recante "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali" (di seguito: deliberazione 477/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante

- “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 176/2024/R/IDR, recante “Atto integrativo della deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR, secondo le previsioni del protocollo d’intesa tra l’Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto in data 24 febbraio 2023” (di seguito: deliberazione 176/2024/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR, recante “Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell’indicatore di resilienza idrica” (di seguito: deliberazione 595/2024/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2025, 225/2025/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2022-2023. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 225/2025/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2025, 347/2025/R/IDR, recante “Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2025, 424/2025/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2025, 425/2025/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR” (di seguito: deliberazione 425/2025/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2025, 426/2025/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4”;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR, recante “Aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, recante “Approvazione dei criteri per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4” (di seguito: deliberazione 582/2025/R/IDR);

- il documento per la consultazione 28 ottobre 2025, 469/2025/R/IDR, recante “Orientamenti in materia di aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”;
- il documento per la consultazione 28 ottobre 2025, 470/2025/R/IDR, recante “Definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR” (di seguito: documento per la consultazione 470/2025/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 ottobre 2025, 471/2025/R/IDR, recante “Orientamenti per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4”;
- il “*Protocollo d’intesa ai sensi dell’articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol*”, sottoscritto il 24 febbraio 2023 tra l’Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano.

CONSIDERATO CHE:

- nella direttiva 2000/60/CE, il legislatore europeo fonda l’istituzione di “un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque” innanzitutto sulla considerazione che “l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”;
- nella comunicazione COM(2012)673 final, la Commissione evidenzia che una tariffazione adeguata, stabilita in conformità della direttiva 2000/60/CE e basata sulla misurazione dei consumi e sul recupero dei costi, può favorire le tecnologie e le pratiche che consentono un uso efficiente delle acque;
- la direttiva 2020/2184/UE, concernente la qualità dell’acqua destinata al consumo umano (che rifonde la precedente direttiva 98/83/CE), ha introdotto misure di valutazione del rischio nelle diverse fasi della filiera acquedottistica di erogazione dell’acqua potabile, rafforzando e omogeneizzando i criteri di redazione dello strumento del Water Safety Plan, e ha aggiornato i parametri sui quali devono essere condotte le verifiche sulla qualità dell’acqua, ampliandoli;
- il regolamento (UE) 741/2020 reca prescrizioni minime che perseguono gli obiettivi principali dell’applicazione di un approccio uniforme a livello di unione per il riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane depurate - a tutela della salute pubblica – e dell’applicazione di un indirizzo coordinato e trasparente alla circolazione dei prodotti alimentari coltivati con acque reflue recuperate;
- la direttiva 2024/3019/UE, che rifonde la direttiva 91/271/CEE concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali, è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 27 novembre 2024, a valle di un ampio processo partecipativo seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione Europea COM(2022)541;
- la decisione (UE) 2022/591 ha definito l’ottavo programma d’azione per l’ambiente

a livello di Unione (8 PAA), nel quale è stabilito un quadro d'azione per le politiche in materia di ambiente e clima fino al 2030; in particolare, l'obiettivo b) prevede la necessità di promuovere “costanti progressi nel rafforzamento e nell'integrazione della capacità di adattamento, anche sulla base degli approcci ecosistemici, nel consolidamento della resilienza nonché nell'adattamento e nella riduzione della vulnerabilità dell'ambiente, della società e di tutti i settori dell'economia ai cambiamenti climatici, migliorando al contempo la prevenzione delle catastrofi meteorologiche e climatiche”, in coerenza con l'Obiettivo 13 “Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico” previsto dall'Agenda 2030;

- con la comunicazione COM(2025)280 final e la raccomandazione (UE) 2025/1179, la Commissione europea ha presentato la nuova strategia per la resilienza idrica, con l'obiettivo di garantire sicurezza idrica per tutti, proteggendo gli ecosistemi acquatici e trovando un equilibrio sostenibile tra domanda e offerta, nel rispetto del diritto umano all'acqua potabile sicura e dei diritti delle future generazioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, (...) promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo*”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, disponendo, in particolare, che l'Autorità medesima:
 - “*definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso*”, e che a tal fine “*prevede premialità e penalità; (...) determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti*” (lett. a);
 - “*verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale*”

di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. e).

CONSIDERATO CHE:

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
 - restano ferme *“le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità”* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1);
 - *“le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi”*, che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
 - *“sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3: (...) c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali”* (articolo 31, comma 4).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con il decreto interministeriale 350/2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della cultura e il Ministero dell’economia e delle finanze, attuando la Riforma 4.1 della componente M2C4 del PNRR avente ad oggetto “Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico”, ha adottato le modalità e i criteri per la redazione e l’aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, finalizzato alla programmazione di interventi nel settore dell’approvvigionamento idrico primario volti, tra gli altri, alla prevenzione del fenomeno della siccità e ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici;
- il decreto-legge 39/2023, riconoscendo la “straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto”, ha proposto di introdurre “misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite

- di risorsa idrica”;
- con il decreto del 16 settembre 2025 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato lo stralcio - per l’anno 2025 - del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNIISSI), che rappresenta uno strumento di pianificazione per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture idriche strategiche per l’approvvigionamento d’acqua, con una visione di breve, medio e lungo termine.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR l’Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l’identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell’implementazione;
- la regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori, originariamente composto da:
 - a) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli *standard* generali;
 - b) *standard* specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
 - c) *standard* generali, ripartiti in macro-indicatori (segnatamente: M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”) e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
- al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l’Autorità, nell’ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle performance dei gestori;
- il primo quadriennio di applicazione delle disposizioni di qualità tecnica ha permesso di delineare una maggiore completezza del quadro conoscitivo sullo stato delle infrastrutture del settore, nonché sull’efficacia degli obiettivi originariamente previsti e dei meccanismi di incentivazione connessi al loro raggiungimento, rendendo contestualmente necessario un aggiornamento della regolazione in parola, anche al fine di assicurare l’accelerazione del processo di miglioramento qualitativo degli operatori;
- con la deliberazione 637/2023/R/IDR l’Autorità ha, pertanto, aggiornato la disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, tra l’altro introducendo nell’impianto della RQTI il macro-indicatore “M0 – Resilienza idrica” (definito all’articolo 5-bis dell’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR), allo

scopo di mitigare le criticità legate al *Climate Change* e volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito; tale macro-indicatore è composto dai seguenti indicatori:

- *M0a - Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato*, definito, all'articolo 5-ter della RQTI, come rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione medesima;
- *M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato*, definito, all'articolo 5-quater della RQTI, come rapporto tra i consumi per tutti gli usi, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica complessiva del territorio considerato;
- in analogia con quanto già stabilito per gli altri macro-indicatori di qualità, l'Autorità ha previsto che anche per il macro-indicatore M0 – fin dal biennio di valutazione 2024-2025 – l'Ente di governo dell'ambito – per ciascuna gestione – individui: *i)* la classe di partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del gestore e validati dal medesimo Ente di governo (individuando, in una prima fase, un valore stimato per l'indicatore M0b); *ii)* l'obiettivo di miglioramento/mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire sulla base dei *target* fissati in termini di incremento della disponibilità idrica;
- con specifico riferimento all'indicatore M0b, al comma 5-quater.3 l'Autorità ha poi previsto di promuovere, con un successivo provvedimento, la collaborazione con le Amministrazioni competenti e gli *stakeholder* al fine di procedere, nel corso del 2024, alla determinazione puntuale dell'indicatore dell'ambito territoriale di riferimento, nonché alle modalità di misurazione di dettaglio dei volumi attinenti agli usi diversi dal potabile, secondo le seguenti tempistiche:
 - l'avvio di una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore a partire dal 1 gennaio 2025;
 - l'applicazione del meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1 gennaio 2026, secondo le disposizioni che verranno definite in successivi provvedimenti;
- con la deliberazione 595/2024/R/IDR l'Autorità ha avviato la fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore di resilienza idrica, precisando che *“L'Autorità intende ulteriormente proseguire nella collaborazione con le Amministrazioni competenti e gli stakeholder, al fine di addivenire alla costruzione di un macro-indicatore M0 che rifletta le effettive necessità di ciascun territorio in ordine al soddisfacimento dei fabbisogni complessivi, in vista della prevista applicazione del meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1 gennaio 2026”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a completamento delle misure prospettate per la regolazione della qualità tecnica, la deliberazione 637/2023/R/IDR, al comma 1.4, stabilisce che: *“Al fine di rafforzare l'attività di validazione dei dati trasmessi, a partire dalla raccolta dati da effettuarsi*

nell'annualità 2026 e successivamente a cadenze biennali, l'archivio di cui al precedente comma 1.3 dovrà essere verificato da un pool di Enti di governo dell'ambito, successivamente definito dall'Autorità, che include quello competente territorialmente per la gestione in considerazione. La mancata asseverazione, anche parziale, deve essere motivata e costituisce causa di esclusione dal meccanismo incentivante, per gli eventuali macro-indicatori interessati. In aggiunta alle motivazioni tecniche, anche la mancata trasmissione dei dati da parte del gestore con tempistiche tali da consentire le attività di validazione può costituire causa di esclusione dal medesimo meccanismo”;

- tenuto conto dell'esperienza maturata nelle attività istruttorie svolte nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione del meccanismo incentivante della qualità tecnica, conclusi con le deliberazioni 183/2022/R/IDR, 477/2023/R/IDR e 225/2025/R/IDR – rispettivamente per i bienni 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023 -, al fine di rafforzare i profili di comparabilità dei dati e accrescere la robustezza delle banche dati impiegate nella produzione dei dati oggetto di valutazione, l'Autorità ha previsto di introdurre una forma di verifica, dei dati messi a disposizione dal gestore del servizio idrico, da parte di un *pool* di EGA di territori diversi, nell'ottica di beneficiare di esperienze diverse e condividere buone pratiche, fermo restando il ruolo istituzionale dell'EGA territorialmente competente;
- peraltro, dal corredo di dati e atti trasmessi all'Autorità nell'ambito delle più recenti Raccolte dati di qualità tecnica, sono emerse talune evidenze che suggeriscono l'opportunità di introdurre accorgimenti su specifici aspetti, volti a promuovere l'obiettivo di miglioramento della qualità e dell'efficienza delle infrastrutture idriche, eventualmente potenziando oppure affinando gli *standard* vigenti.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 425/2025/R/IDR, l'Autorità, con il documento per la consultazione 470/2025/R/IDR, ha illustrato i propri orientamenti in ordine alla definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione 637/2023/R/IDR, a partire dall'annualità 2026;
- nel documento per la consultazione in parola, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito a:
 - le modalità di attuazione dell'attività di verifica dei dati, messi a disposizione dal gestore del servizio idrico, da parte di un *pool* di Enti di governo di diversi territori, volta al rafforzamento dell'attività di validazione svolta dall'Ente di governo territorialmente competente;
 - le misure di completamento per il macro-indicatore M0, con particolare riferimento alla costruzione dell'indicatore M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato, nonché all'applicazione del meccanismo incentivante a tale macro-indicatore;

- i chiarimenti applicativi da adottare con riferimento agli ulteriori macro-indicatori di qualità tecnica, anche alla luce dell'esperienza maturata fino ad ora da tutto il settore;
- in risposta al documento per la consultazione 470/2025/R/IDR sono pervenuti 17 contributi da parte degli Enti di governo dell'ambito e della loro associazione e dei gestori e di loro associazioni e raggruppamenti;
- le risposte ricevute hanno evidenziato una generale condivisione dell'impostazione dell'Autorità, pur fornendo spunti di approfondimento e proposte; in particolare, in merito alle modalità di attuazione dell'attività di verifica in *pool*, è emerso quanto segue:
 - un generale consenso per la prospettata possibilità di differire la data di chiusura della raccolta dati di qualità tecnica rispetto alle attuali scadenze; tuttavia, essendo tale scadenza legata a quella prefigurata per la consegna dei dati dai gestori agli Enti di governo territorialmente competenti, diversi soggetti hanno richiesto la possibilità di uno slittamento complessivo delle tempistiche illustrate nel documento per la consultazione, con proposte non sempre concordanti;
 - diversità di opinione in merito al carattere non perentorio di talune delle scadenze intermedie del processo di verifica, come illustrate nel documento per la consultazione;
 - una generale condivisione della diversa natura dell'attività di verifica in *pool* rispetto all'usuale attività di validazione condotta dall'EGA territorialmente competente, pur evidenziando – in relazione alle verifiche in *pool* – alcune preoccupazioni relative ai possibili profili di responsabilità del personale dipendente degli Enti;
 - per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'attività di verifica in *pool*, favore per l'esecuzione in autonomia delle medesime attività, nel rispetto delle finalità e delle scadenze perentorie fissate dall'Autorità, solo per il primo periodo di applicazione, suggerendo l'introduzione, successivamente, di modalità uniformi di svolgimento;
 - condivisione con l'approccio semplificato delineato dall'Autorità in merito alla compilazione della relazione conclusiva dell'attività in *pool*, pur richiedendo che siano messi a disposizione tempestivamente eventuali formulari utili a redigere tale relazione, esprimendo - al contempo - favore in merito alla previsione di allegare alla medesima relazione le dichiarazioni di riservatezza e non incompatibilità siglate dagli esperti coinvolti, nonché condivisione delle modalità di trasmissione di tale relazione all'Autorità;
 - un generale consenso in merito alla possibilità di rivolgere una formazione specifica agli esperti coinvolti nell'attività di verifica, anche auspicando un ampliamento della platea di soggetti che vi potranno accedere; a tale proposito, sono state inoltre suggerite diverse forme e modalità secondo cui l'attività di formazione dovrebbe sostanzinarsi;
 - opinioni non sempre concordanti rispetto alla possibilità di fruire dell'incremento del parametro z - ai fini dell'aggiornamento dei costi di

funzionamento dell'Ente d'ambito - per tener conto delle nuove attività legate alla verifica in *pool*, dal momento che in alcune realtà vi sono vincoli di spesa sul personale derivanti dalle leggi sul pubblico impiego e sul contenimento della spesa pubblica; in aggiunta, taluni soggetti hanno proposto di prevedere forme di penalizzazione nel caso in cui l'Ente competente e/o il *pool* di Enti non assolva pienamente, correttamente ed entro i termini previsti dall'Autorità ai compiti assegnati;

- condivisione delle previsioni di preventiva determinazione del *pool* da parte dell'Autorità e di rotazione dei soggetti verificati dal medesimo *pool*, avanzando la proposta che i medesimi siano composti da un numero limitato di Enti di governo e di gestori, al fine di contenere il carico di lavoro per ciascun *pool* e che le composizioni siano rese note con tempestività;
- visto il carattere di novità introdotto nella regolazione della qualità tecnica dalla deliberazione 637/2023/R/IDR, taluni dei rispondenti hanno inoltre proposto - per il primo biennio di applicazione - uno svolgimento di tipo “sperimentale” dell'attività di verifica in *pool*, ossia rivolto solo ad un numero ristretto di gestioni selezionate o ancora ad un sottoinsieme di macro-indicatori;
- in merito alle misure di completamento per il macro-indicatore M0 – Resilienza idrica, è emerso quanto segue:
 - una generale condivisione in merito all'opportunità di procedere ad un ulteriore affinamento metodologico per il calcolo dell'indicatore M0b, in ragione delle difficoltà riscontrate nel corso del primo biennio di applicazione della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore in parola, ai sensi della deliberazione 595/2024/R/IDR; tra le principali criticità è stata indicata la difficoltà riscontrata nelle interlocuzioni con Enti terzi per il reperimento dei dati necessari e nell'attività di omogeneizzazione dei dati forniti dai diversi Enti interpellati;
 - per quanto riguarda le previsioni relative alla dimensione territoriale di riferimento per la determinazione dell'indicatore M0b, con particolare riferimento alla necessità di un'analisi esplicita, motivata con criteri idrogeologici, per la definizione di dimensioni inferiori a quella regionale, le riposte hanno evidenziato pareri discordanti; in linea generale, i soggetti che hanno ritenuto non percorribile la previsione indicata, hanno proposto una dimensione pari a quella del bacino idrografico oppure una dimensione definita congiuntamente tra Ente di governo e gestore;
 - pareri contrastanti in merito alla misura prospettata di affiancare al macro-indicatore M0 anche due ulteriori indicatori semplici che evidenziano lo stato di stress idrico, con la presenza di alcuni soggetti che hanno ritenuto tale introduzione prematura e altri che ne condividono l'applicazione; tra questi, inoltre, non è emersa una preferenza condivisa in merito al trimestre ritenuto più idoneo al fine di rilevare le maggiori criticità dei territori, con diversi soggetti che hanno invece indicato preferenza per una valutazione su base annua;

- in considerazione delle difficoltà descritte ai precedenti alinea, piena condivisione della previsione di prorogare il periodo sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore M0b, rimandando al 1 gennaio 2028 l'applicazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza del meccanismo di incentivazione;
- per quanto concerne i chiarimenti applicativi per gli ulteriori macro-indicatori di qualità tecnica, i rispondenti alla consultazione hanno, tra l'altro, rappresentato:
 - condivisione in merito alla necessità di condurre verifiche sulle metodologie di stima impiegate per il calcolo di alcune grandezze del bilancio idrico, nonché di adottare modalità di determinazione delle utenze interessate da interruzioni della fornitura idrica o potabile non basate su formule parametriche;
 - l'opportunità di ricevere puntuali precisazioni sulle modalità di compilazione di taluni documenti a supporto dell'attività di validazione dei macro-indicatori nonché proposte di revisione delle modalità di calcolo di alcuni dei macro-indicatori o ancora delle suddivisioni in classi con i relativi obiettivi come attualmente rappresentati nella RQTI;
 - la proposta di disporre di forme di flessibilità ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla regolazione, con particolare riferimento all'istanza di cui al comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR, per esempio al fine di considerare gli effetti legati agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR o di altre analoghe linee di finanziamento;
 - una generale condivisione con la previsione di integrare l'impianto della RQTI con l'inserimento di ulteriori soglie di accesso agli stadi avanzati e di eccellenza del meccanismo incentivante, finalizzate a rendere maggiormente confrontabile la platea dei soggetti ammessi;
 - a tale proposito, nel condividere la soglia minima di 100 km rappresentata nel documento per la consultazione per M1 e M4, molti rispondenti hanno suggerito l'impiego di una analoga soglia anche per i macro-indicatori M2 e M3, mentre altri soggetti hanno proposto, tra l'altro, l'adozione di soglie legate alla popolazione servita, alla superficie dei territori serviti, alla numerosità dei campioni svolti per la fornitura delle acque potabili;
 - con riferimento al macro-indicatore M4, l'opportunità di ricevere ulteriori specifiche sui criteri di identificazione degli eventi di allagamento e di sversamento da includere nel calcolo dell'indicatore M4a, in particolare per quanto concerne le reti interne d'utenza, mentre non sono state sollevate criticità in merito alla prospettata modifica alla Tavola 6.bis della RQTI;
 - in relazione al macro-indicatore M5, opinioni contrastanti sulla previsione di produrre evidenza del recupero finale dei fanghi di depurazione avviati ad una destinazione intermedia presso operatori differenti dal gestore in valutazione, avendo taluni operatori evidenziato che una tale previsione implichi una modifica ai contratti di conferimento dei fanghi e l'adeguamento dei sistemi di tracciabilità e rendicontazione dei movimenti, mentre per altri soggetti non sono evidenziabili particolari criticità di applicazione;

- opinioni non allineate in merito alle impostazioni prospettate per i macro-indicatori M3 e M6 in tema di considerazione del livello di incertezza nelle metodiche di analisi degli inquinanti; in aggiunta, per il macro-indicatore M6, è stata sollevata da alcuni soggetti l'esigenza di specificare le regole da adottare nell'arrotondamento della misurazione di incidenza di ciascun inquinante e della frequenza di controllo dei parametri di cui alla tab. 2 dell'Allegato V alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ai fini della partecipazione al meccanismo incentivante.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il “*Protocollo d'intesa* [tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] *ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol*” sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità e le procedure di carattere operativo per la previa consultazione degli atti di regolazione dell'Autorità in materia di sistema idrico di carattere generale indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione;
- ai sensi della deliberazione 176/2024/R/IDR, il meccanismo di incentivazione di cui al Titolo 7 della RQTI, come modificato dalla deliberazione 637/2023/R/IDR, non trova applicazione, fino al termine del quarto periodo regolatorio 2024-2029, nei confronti dei soggetti operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano, tenuto conto dell'esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano sia dall'applicazione integrale del metodo tariffario idrico, sia dall'applicazione delle “direttrici” della metodologia tariffaria statale. Di conseguenza, fino al termine del citato periodo regolatorio, i soggetti operanti nella Provincia autonoma di Bolzano non sono tenuti all'applicazione, e al relativo versamento alla CSEA, della componente perequativa UI2, volta ad alimentare il “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”.

RITENUTO CHE:

- in coerenza con le linee di azione delineate dall'Autorità nella deliberazione 637/2023/R/IDR, sia necessario:
 - introdurre una forma di verifica dei dati messi a disposizione dal gestore del servizio idrico, da parte di un *pool* di EGA di territori diversi, nell'ottica di beneficiare di esperienze diverse e condividere buone pratiche, fermo restando il ruolo istituzionale dell'EGA territorialmente competente, al fine di rafforzare i profili di comparabilità dei dati e accrescere la robustezza delle banche dati impiegate nella produzione dei dati oggetto di valutazione;
 - proseguire nel percorso di rafforzamento delle misure tese alla mitigazione degli effetti del *Climate Change* nei servizi idrici, promuovendo un'azione coordinata dei diversi livelli di pianificazione volta alla definizione di *output*

che riflettano l'effettiva disponibilità delle fonti di approvvigionamento per gli utilizzi cui sono destinate, al fine di evidenziare i contesti maggiormente vulnerabili su cui intervenire per assicurare la sicurezza della filiera acquedottistica nel suo complesso;

- alla luce dell'esperienza maturata nell'ambito delle più recenti Raccolte dati di qualità tecnica, sia opportuno introdurre accorgimenti su specifici aspetti, volti a promuovere l'obiettivo di miglioramento della qualità e dell'efficienza delle infrastrutture idriche, eventualmente potenziando oppure affinando gli *standard* vigenti;
- sia necessario disciplinare – anche alla luce dei contributi ricevuti in risposta alla consultazione – i criteri da seguire per l'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica, comunque preservando la stabilità dell'impostazione già tracciata e rinviando ad una fase successiva le valutazioni su profili di carattere più generale.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- anche in considerazione delle risposte al documento per la consultazione 470/2025/R/IDR, sia opportuno confermare l'impostazione generale prospettata, prevedendo in particolare l'introduzione di una forma di condivisione delle modalità di verifica da parte di una pluralità di EGA, in modo da poter beneficiare di esperienze diverse e condividere buone pratiche e per rafforzare i profili di comparabilità;
- alla luce delle novità procedurali per lo svolgimento della verifica in *pool* dei dati di qualità tecnica, sia necessario:
 - rideterminare il termine perentorio per adempiere agli obblighi di trasmissione - da parte di ciascun EGA - dei dati richiesti dalla RQTI, differendo il citato termine dal 30 aprile 2026 al 30 giugno 2026, tenuto conto anche di quanto emerso in sede di consultazione;
 - prevedere un ulteriore termine perentorio da adottare per la trasmissione dei dati di qualità tecnica da parte di ciascun gestore verso il rispettivo EGA competente, fissando il citato termine al 31 marzo 2026;
- sia opportuno disciplinare le modalità di svolgimento dell'attività di verifica in *pool* degli EGA, prevedendo che:
 - ferme restando le tempistiche dettagliate al precedente alinea, sia facoltà di ciascun *pool* scegliere le modalità più funzionali per lo svolgimento dell'attività di verifica comune, pur indicando una scansione delle tempistiche intermedie, derogabile con il consenso dei partecipanti al *pool*;
 - ogni EGA nomini uno o più soggetti con comprovata esperienza per effettuare l'attività di verifica in *pool*;
 - al termine dell'attività di verifica in *pool*, sia rilasciata all'EGA territorialmente competente una specifica relazione di verifica, secondo il *format* stabilito dall'Autorità con successivi provvedimenti, opportunamente siglata da ciascuno dei singoli esperti che hanno effettivamente svolto tale attività per conto degli EGA nominanti;
 - la relazione di cui al precedente alinea sia corredata dalle dichiarazioni di riservatezza e non incompatibilità siglate da ciascuno degli esperti coinvolti e,

successivamente, trasmessa all'EGA competente tramite PEC per permettere al medesimo di ottemperare all'invio di tutta la documentazione all'Autorità nelle tempistiche stabilite;

- sotto il profilo delle responsabilità dei singoli esperti coinvolti, la relazione di verifica si configuri come un parere non vincolante verso l'Autorità al fine dello svolgimento delle proprie attività di attribuzione dei premi e delle penalità di qualità tecnica, nonché un parere verso l'EGA competente, al fine di far emergere eventuali disomogeneità tra criteri adottati, perseguendo così un continuo miglioramento del meccanismo nel suo complesso;
- siano adottate modalità tracciabili per la condivisione dei dati e dei documenti di supporto funzionali alle verifiche per ciascuna gestione coinvolta, nonché per la trasmissione delle relazioni di verifica in *pool*, ma anche per eventuali osservazioni di rilievo, funzionali alla possibile revisione dei dati inizialmente comunicati dal gestore e per tutte le attività suscettibili di impatto rispetto alle tempistiche indicate dall'Autorità;
- sia opportuno stabilire che le attività di verifica in *pool* siano svolte, sin dalla prima applicazione, per tutte le gestioni che partecipano al meccanismo incentivante e per tutti i macro-indicatori, al fine di evitare effetti distorsivi nei risultati del meccanismo medesimo;
- sia necessario rimandare a successivi provvedimenti dell'Autorità la determinazione dei *pool* secondo principi orientati alla rotazione periodica dei soggetti verificati, prevedendo di escludere dall'attività di verifica in *pool* gli EGA che non abbiano svolto nelle precedenti applicazioni del meccanismo incentivante la prevista attività di validazione nel proprio territorio di competenza.

RITENUTO, POI, CHE:

- in merito alle misure di completamento per il macro-indicatore M0 – Resilienza idrica, sia opportuno:
 - procedere ad un ulteriore affinamento metodologico per il calcolo dell'indicatore M0b – Resilienza idrica a livello sovraordinato, in ragione delle difficoltà riscontrate nel corso del primo biennio di applicazione della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore in parola, ai sensi della deliberazione 595/2024/R/IDR;
 - per quanto riguarda la dimensione territoriale di riferimento per la determinazione dell'indicatore M0b, prevedere che l'adozione di dimensioni inferiori a quella regionale sia consentita solamente in presenza di un'analisi esplicita, motivata con criteri idrogeologici, che ne giustifichi l'impiego;
 - in merito alla determinazione della disponibilità idrica da considerare nel calcolo dell'indicatore M0b, stabilire che debba essere utilizzata la metodologia di calcolo euristico delle disponibilità illustrato nella RQTI, escludendo la possibilità di utilizzare stime che valutano la sola variazione della ricarica annuale delle disponibilità idriche;

- affiancare al macro-indicatore M0 due ulteriori indicatori semplici che evidenziano lo stato di stress idrico del territorio, denominati “G0.0a - Impatto della ricarica rispetto ai consumi del territorio”, e “G0.0b - Trend temporale della ricarica”, al fine di valutare complessivamente il grado di resilienza del sistema idrico in situazione di disequilibrio protratto nel tempo tra prelievi e ricarica, valorizzando al contempo le stime già disponibili presso le Autorità di Bacino Distrettuale in tema di variazioni delle disponibilità idriche;
- prevedere il differimento dei termini per l'applicazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza del meccanismo di incentivazione per il macro-indicatore M0 al 1 gennaio 2028, al fine di procedere ad un ulteriore consolidamento delle grandezze utili alla determinazione del macro-indicatore in parola.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- in merito ai chiarimenti applicativi per gli ulteriori macro-indicatori della qualità tecnica, sia opportuno prevedere di:
 - incrementare la comparabilità delle *performance* di qualità tecnica per il macro-indicatore M1 – Perdite idriche, disponendo l'applicazione del meccanismo incentivante ai soli livelli di valutazione di base per le gestioni che presentano una lunghezza totale delle condotte di acquedotto inferiore alla soglia di 100 km;
 - in presenza di volumi caratterizzati da elevate stime, richiedere di illustrare in maniera chiara e concisa, secondo i *format* che verranno messi a disposizione dall'Autorità, le modalità di stima adottate e le motivazioni per cui le medesime non siano ulteriormente comprimibili, fatto salvo quanto già previsto al comma 7.2 della RQTI;
 - non ritenere ulteriormente accoglibili forme di stima o di parametrizzazione delle utenze indirette interessate dalle interruzioni del servizio idro-potabile, alla base della costruzione dei macro-indicatori M2 – Interruzioni del servizio e M3 – Qualità dell'acqua erogata;
 - introdurre, anche per i macro-indicatori M2 – Interruzioni del servizio e M3 – Qualità dell'acqua erogata, la medesima soglia dimensionale individuata ai precedenti alinea per il macro-indicatore M1 – Perdite idriche, ai fini dell'accesso ai livelli di valutazione avanzati e di eccellenza;
 - in merito al macro-indicatore M3 – Qualità dell'acqua erogata, svolgere ulteriori verifiche sulla presenza dei programmi di controllo che ciascuna gestione diligentemente dovrebbe avere implementato ai fini dello svolgimento delle analisi sulla qualità dell'acqua distribuita;
 - al fine della considerazione delle eventuali non conformità alla normativa dei parametri inquinanti nel calcolo di M3, confermare la previsione di seguire le tempistiche definite dal d.lgs. 18/2023;
 - integrare la definizione dell'indicatore semplice M4a - Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura con ulteriori previsioni in relazione alle modalità

- di individuazione di un allagamento da fognatura mista o bianca, ovvero di uno sversamento da fognatura nera, occorsi su reti interne d'utenza;
- apportare gli opportuni correttivi alla tavola 6-bis della RQTI prevedendo l'eliminazione del riferimento alla soglia del 10% per l'indicatore M4c - Controllo degli scaricatori di piena;
 - incrementare la comparabilità delle *performance* di qualità tecnica per il macro-indicatore M4 - Adeguatezza del sistema fognario, disponendo l'applicazione del meccanismo incentivante ai soli livelli di valutazione di base per le gestioni che presentano una lunghezza totale delle condotte di fognatura inferiore alla soglia di 100 km;
 - per il macro-indicatore M5 – Smaltimento fanghi in discarica, ribadire che le modalità di determinazione devono tenere conto del fatto che si intendono smaltiti in discarica i fanghi identificati con i codici D - individuati nell'allegato B, alla Parte IV, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - per i quali non sia disponibile l'evidenza dell'esito finale di recupero;
 - incrementare la comparabilità delle *performance* di qualità tecnica per i macro-indicatori M5 – Smaltimento fanghi in discarica e M6 – Qualità dell'acqua depurata, disponendo l'applicazione del meccanismo incentivante ai soli livelli di valutazione di base per le gestioni con carico totale collettato in rete fognaria e depurato in impianti di trattamento di acque reflue urbane incluse vasche Imhoff (Cardep) inferiore a diecimila (10.000) abitanti equivalenti (AE);
 - in merito al macro-indicatore M6 – Qualità dell'acqua depurata e al macro-indicatore M3 – Qualità dell'acqua erogata, promuovere l'impiego di una valutazione dei superamenti dei limiti normativi per i parametri inquinanti secondo la “regola 3” delle Linee Guida SNPA 34/2021, che considera l'intervallo di incertezza delle metodiche adottate secondo una modalità cosiddetta di “accettazione semplice”;
 - limitare l'applicazione del meccanismo incentivante ai soli livelli di valutazione di base - per il macro-indicatore M6 - per le gestioni non integrate che gestiscono un unico impianto di trattamento delle acque reflue ammissibile ai fini del detto macro-indicatore;
 - integrare la definizione macro-indicatore M6 – Qualità dell'acqua depurata con ulteriori previsioni in relazione alle modalità di individuazione dei superamenti dei limiti, considerando anche i superamenti individuati dalle Autorità di controllo ambientale, in analogia con quanto già richiesto per il calcolo del macro-indicatore M3 – Qualità dell'acqua erogata in presenza di superamenti legati a ordinanze di non potabilità; inoltre, in considerazione di talune segnalazioni pervenute durante la consultazione, occorre prevedere che siano esplicitamente considerati eventuali periodi di deroga dai limiti di scarico di uno o più impianti di depurazione gestiti nel corso degli anni in valutazione, allo scopo di rendere effettivamente comparabili le *performance* conseguite da ciascuna gestione per il macro-indicatore M6;
 - rendere maggiormente esplicite le modalità di considerazione della frequenza minima di controllo per i parametri azoto totale e fosforo totale ai soli fini

dell'ammissione alle premialità del meccanismo incentivante, per gli impianti recapitanti in aree sensibili o in bacini drenanti nelle aree sensibili di potenzialità inferiore a 10.000 A.E.;

- non ritenere accoglibile la richiesta di disporre di forme di flessibilità ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla regolazione, con particolare riferimento all'istanza di cui al comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR, al fine di evitare risultati di qualità tecnica non effettivamente coerenti con la percezione delle utenze.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- alla luce delle disposizioni di cui al presente provvedimento, sia necessario integrare e modificare l'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR recante la "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)";
- sia opportuno rinviare a successivi provvedimenti l'indicazione delle modalità di presentazione dei dati, nonché dei contenuti minimi e delle modalità di redazione degli atti necessari per ottemperare agli obblighi di comunicazione dei dati di qualità tecnica a partire dal 2026, con specifico riferimento ai *file* di raccolta dati e di riepilogo dei registri, nonché delle relazioni di validazione e di verifica in *pool*, mettendo a disposizione schemi tipo affinché gli stessi siano coerentemente redatti;
- sia opportuno rinviare a ulteriori provvedimenti eventuali cause di esclusione, anche parziale, dal meccanismo incentivante di cui al Titolo 7 della RQTI, ivi inclusa la mancata trasmissione degli atti di predisposizione tariffaria secondo il metodo *pro tempore* vigente entro i termini stabiliti dall'Autorità;
- sia opportuno rinviare alla deliberazione 582/2025/R/IDR, recante l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4, la definizione delle misure a sostegno dei miglioramenti della qualità tecnica, ivi comprese le modalità di trattazione degli eventuali oneri aggiuntivi di funzionamento dell'Ente d'ambito, per tener conto delle nuove attività legate alla verifica in *pool*.

RITENUTO, ANCHE, CHE:

- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 470/2025/R/IDR, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, illustrate nel citato documento;
- sia opportuno trasmettere il presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, lett. c), del d.lgs. 201/22;
- sia opportuno trasmettere - fermo restando quanto stabilito dalla deliberazione 176/2024/R/IDR - il presente provvedimento alla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità della presente deliberazione con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, in coerenza con

la procedura disciplinata all'articolo 2 del “*Protocollo d'intesa* [tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] *ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol*”, all'uopo fissando un termine:

- di 50 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, durante il quale l'efficacia del medesimo resta sospesa nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
- di 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, entro il quale la Provincia autonoma può esprimere le proprie osservazioni relative ai citati profili di compatibilità.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione di previgenti disposizioni cui l'Autorità è vincolata, al fine di garantire gli aggiornamenti necessari per una corretta implementazione della regolazione della qualità tecnica a partire dal 1 gennaio 2026

DELIBERA

Articolo 1

Integrazione della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI)

- 1.1 Sono approvate le “Modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR”, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, che trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2026, fatte salve le eventuali ulteriori tempistiche precisate nel medesimo allegato.
- 1.2 Entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascuna annualità e secondo le modalità operative che verranno all'uopo stabilite, l'Ente di governo dell'ambito dovrà trasmettere all'Autorità, per ciascun gestore in ciascun ambito o sub-ambito presente sul suo territorio, un archivio contenente:
 - a) il file per la raccolta dati RQTI monitoraggio predisposto dall'Autorità, debitamente compilato;
 - b) la Relazione di accompagnamento alla medesima raccolta dati, corredata dalla relativa validazione;
 - c) la Dichiarazione di veridicità dei dati e di ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs 18/2023 siglata dal legale rappresentante del gestore;

- d) la Relazione di verifica redatta dal *pool* di Enti di governo dell'ambito successivamente specificato dall'Autorità, da trasmettere nel 2026 e nelle ulteriori annualità richieste dalla RQTI;
 - e) tutta la documentazione di supporto necessaria alla validazione, quali i registri tenuti ai sensi del Titolo 8 della RQTI secondo i *format* previsti dall'Autorità, il file di riepilogo dei registri e gli altri documenti operativi (verbali di lettura, campioni di fatture all'utenza, verbali tecnici, eventuali ordinanze di non potabilità, certificati di analisi di laboratorio, eventuale piano dei controlli analitici, documenti di conformità relativi agli scaricatori di piena, registri di carico e scarico per i fanghi di depurazione, altro), come successivamente specificati dall'Autorità.
- 1.3 Con riferimento al precedente comma 1.2, al fine di rafforzare l'attività di validazione dei dati trasmessi, a partire dalla raccolta dati da effettuarsi nell'annualità 2026 e successivamente a cadenze biennali, l'archivio di cui al comma citato dovrà essere verificato da un *pool* di Enti di governo dell'ambito, successivamente definito dall'Autorità, che include quello competente territorialmente per la gestione in considerazione. Le modalità di attuazione di tale verifica in *pool* sono precisate al Titolo 9 della RQTI mentre la composizione dei *pool* verrà resa disponibile da parte dell'Autorità con successivo provvedimento.
- 1.4 In continuità con quanto prospettato al comma 1.5 della deliberazione 637/2023/R/IDR, gli obiettivi di qualità tecnica sono stabilmente valutati in maniera cumulativa su base biennale. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione), costituisce elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno dispari per ciascuno dei macro-indicatori applicati.
- 1.5 Sono escluse dalle premialità le gestioni per cui non siano stati trasmessi gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente in tempo utile per lo svolgimento del procedimento istruttorio per l'applicazione del meccanismo incentivante, secondo le modalità che verranno disciplinate con successivi provvedimenti.
- 1.6 Con riferimento agli *standard* generali introdotti dalla RQTI, è consentita la presentazione di istanza ex comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR per richiedere la deroga dall'applicazione del meccanismo incentivante per il macro-indicatore in questione, nei casi in cui il mancato rispetto dei medesimi *standard* sia dovuto al verificarsi di eventi imprevisi e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità del gestore. Per stabile impostazione, la medesima istanza non è, viceversa, utilizzabile per escludere singoli eventi ai fini del calcolo del macro-indicatore coinvolto.

- 1.7 La definizione delle misure a sostegno dei miglioramenti della qualità tecnica, ivi comprese le modalità di trattazione degli eventuali oneri aggiuntivi di funzionamento dell'Ente d'ambito per tener conto delle nuove attività legate alla verifica in *pool*, è disciplinata dalla deliberazione 582/2025/R/IDR, recante il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4.

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, lett. c), del d.lgs. 201/22.
- 2.2 Il presente provvedimento - fermo restando quanto stabilito dalla deliberazione 176/2024/R/IDR - è trasmesso alla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità della presente deliberazione con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, in coerenza con la procedura disciplinata all'articolo 2 del "*Protocollo d'intesa* [tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] *ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol*", all'uopo fissando un termine:
- i. di 50 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, durante il quale l'efficacia del medesimo resta sospesa nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
 - ii. di 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, entro il quale la Provincia autonoma può esprimere le proprie osservazioni relative ai citati profili di compatibilità.
- 2.3 Il presente provvedimento, nonché l'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini